

NEWS

Internet: i diritti e i doveri



La Corte di giustizia europea è intervenuta con sentenza del 13 maggio 2014 (cause riunite C-293/12 e C-594/12) ed ha dichiarato invalida la direttiva sulla conservazione dei dati, sul presupposto di un'ingerenza di vasta portata e di particolare gravità nei diritti fondamentali, al rispetto della vita privata ed alla protezione dei dati di carattere personale, non limitata allo stretto necessario (conservare i dati relativi al traffico, all'ubicazione e i dati connessi per identificare l'abbonato o l'utente).

La normativa che viene annullata relativamente ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione non li autorizza alla conservazione del contenuto delle comunicazioni e delle informazioni consultate.

La Corte ha rilevato che la materia non è regolamentata in modo adeguata per rispettare il principio dello "stretto necessario".

Vari aspetti:

- l'applicazione generalizzata della disciplina per tutti gli individui, dei mezzi di comunicazione elettronica e dei dati relativi al traffico, senza alcuna differenziazione, limitazione od eccezione in funzione della lotta contro i reati gravi;

- la mancanza di criteri oggettivi che consentano di garantire che le autorità nazionali competenti abbiano accesso ai dati e possano utilizzarli solamente per prevenire, accertare e perseguire penalmente reati. Evitare, quindi, per gli altri casi una grave ingerenza nei diritti fondamentali della persona;

- la durata della conservazione dei dati, fissata tra un minimo di 6 e un massimo di 24 mesi senza che siano precisati i criteri sulla determinazione del tempo;

- l'assenza di garanzie sufficienti ad assicurare una protezione efficace dei dati contro i rischi di abusi e contro qualsiasi accesso e utilizzo illeciti dei dati e la distruzione

I TRATTATI E LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI UE

Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano, secondo l'art.16, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Si conferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio il potere di adottare norme relative alla protezione dei dati di carattere personale delle persone fisiche e quelle relative alla libera circolazione di tali dati. Le Autorità indipendenti vigilano sul rispetto delle norme.

Con la Carta dei diritti fondamentali, ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni ed alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

I dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per determinate finalità ed in funzione del consenso dell'interessato. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. La sfera della riservatezza personale è protetta, anche, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) stipulata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa.



irreversibile dei dati al termine della loro durata di conservazione;

- la mancanza d'indicazioni che impongano la conservazione dei dati sul territorio dell'Unione, non garantendo, pertanto, il pieno controllo da parte di un'autorità indipendente.



LA NORMATIVA EUROPEA ED I GESTORI DI MOTORI DI RICERCA

La sentenza della Corte di Giustizia europea affronta, anche, le problematiche attinenti l'ambito di applicazione delle norme UE:

- se il server dell'azienda di elaborazione dati si trovi fisicamente al di fuori dell'Europa, ma i motori di ricerca hanno una succursale o una filiale in uno Stato membro;

- i gestori dei motori di ricerca devono considerarsi responsabili del trattamento dei dati personali (Google non può quindi sottrarsi alle proprie responsabilità derivanti dalla direttiva europea) nella sua attività di trattamento di dati personali invocando la sua natura di motore di ricerca, ed è soggetto in tal senso alla disciplina europea;

- il diritto di essere dimenticati (oblio) e cioè chiedere, a determinate condizioni, ai motori di ricerca di rimuovere i collegamenti alle informazioni personali che li riguardano. Questo principio si applica quando le informazioni sono imprecise, inadeguate, non (o non più) pertinenti, o eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate e al tempo trascorso. Il diritto all'oblio non è da ritenersi assoluto, ma deve sempre essere bilanciato con altri diritti fondamentali come la libertà di espressione e di informazione. Necessaria, quindi, una valutazione caso per caso, con particolare riferimento al tipo di informazione in gioco, al suo carattere sensibile per la vita privata dell'individuo ed all'interesse del pubblico ad accedere a tale informazione, oltre alla rilevanza del ruolo che riveste una persona nella vita pubblica. In ogni caso, l'interferenza con il diritto della persona alla protezione dei dati non può essere giustificata da mero interesse economico del motore di ricerca.

LE AZIONI IN CORSO

I soggetti, ad esempio, che gestiscono un motore di ricerca, un social network od un fornitore di cloud devono chiedere un'autorizzazione preventiva all'autorità nazionale di protezione dei dati prima di poter divulgare i dati personali di un cittadino dell'Unione in uno Stato non membro.

Detti gestori, devono informare la persona interessata e le società che infrangono le regole, dovrebbero incorrere in multe fino a 100 milioni di euro o fino al 5% del fatturato mondiale annuo (la più onerosa delle due).

Sono in corso i negoziati con gli Stati membri, in sede di parlamento europeo, per la realizzazione di un testo. Tra le questioni più dibattute, l'introduzione di uno sportello unico ovvero un'autorità unica in grado di giudicare i casi transnazionali per un'omogenea applicazione della normativa.

La Commissione europea ha previsto che le nuove norme UE si applichino anche ai dati personali trattati all'estero da imprese che sono attive sul mercato unico e offrono servizi ai cittadini dell'Unione.

La proposta di direttiva COM(2012)10 è diretta a disciplinare la materia del trattamento dei dati personali a fini di prevenzione e indagine, accertamento e perseguimento di reati ovvero di esecuzioni e sanzioni penali.

I contenuti della proposta di direttiva sono simili a quelli della proposta di regolamento e consentirebbero l'attribuzione, ad ogni Stato membro, di un certo margine di discrezionalità per la definizione di alcuni specifici profili.

LE NOVITA' IN DISCUSSIONE

Consenso esplicito al trattamento dell'interessato: qualsiasi manifestazione di volontà informata ed esplicita con la quale l'interessato accetta, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Diritto alla cancellazione e diritto all'oblio: viene ampliata la possibilità di esercitare il diritto alla cancellazione, introducendo il cosiddetto diritto all'oblio. L'interessato, sussistendo i motivi, accennati in precedenza, potrà ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un'ulteriore diffusione di tali dati.

Se tali dati sono stati resi pubblici, il responsabile del trattamento dei dati deve informare i terzi che stanno li stanno utilizzando al fine di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Il responsabile del trattamento è ritenuto responsabile di tale pubblicazione, se ha autorizzato un terzo a pubblicare detti dati.

Il Parlamento europeo ha intenzione di rafforzare tale previsione con l'obbligo per il responsabile del trattamento di garantire la cancellazione dei dati ed a maggior ragione se la cancellazione sia decisa in via definitiva da un tribunale o da un'autorità di regolamentazione con sede nell'Unione.

Diritto alla portabilità dei dati: il diritto dell'interessato a trasferire i propri dati da un sistema di trattamento elettronico ad un altro, senza che il responsabile del trattamento possa impedirlo. Dovrebbe essere, quindi, possibile trasferire i propri dati personali da un service provider, come i social network, ad un altro, così come avviene oggi con un numero telefonico con il cambio del gestore, al fine di migliorare la concorrenza tra i servizi.

Divieto di profiling: il diritto di non essere sottoposto a misure basate sulla profilazione e cioè l'analisi del comportamento di una persona circa l'attività lavorativa, la situazione economica o la posizione.

La profilazione sarebbe possibile se il trattamento viene per la conclusione od esecuzione di un contratto, oppure se espressamente autorizzato da disposizioni del diritto dell'Unione o di uno Stato membro, se in presenza di adeguate misure di tutela dei legittimi interessi dell'interessato ovvero se si basa sul consenso dell'interessato.

Il responsabile della protezione dei dati personali: viene introdotta la figura obbligatoria del responsabile della protezione dei dati per il settore pubblico e per le grandi imprese private ovvero i trattamenti richiedono un controllo regolare e sistematico degli interessati. Il Parlamento europeo ha proposto alcuni emendamenti che prescindono dalla dimensione dell'azienda (il parametro fissato dalla Commissione europea è 250 dipendenti), ma vertono pertinenza del trattamento dei dati (categoria di dati personali, tipo di attività di trattamento e numero di individui i cui dati sono oggetto di trattamento).

Lo sportello unico per il controllo della protezione dei dati: ridefinire la disciplina in materia di autorità di controllo indipendenti, attribuendo poteri sanzionatori e prevedere un'autorità capofila per tutti gli Stati membri per un'omogenea applicazione delle norme.

Il trasferimento dei dati all'estero: verificare l'idoneo livello di protezione accordato dallo Stato al terzo destinatario delle informazioni.

Infine, la UE ha dato il via ad alcune azioni per valutare la portata di alcuni programmi di intelligence utilizzati dagli Stati Uniti e da alcuni Stati membri, a seguito del cosiddetto scandalo Datagate. Secondo quanto riportato dagli organi di stampa, l'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti avrebbe ottenuto la fornitura di dati da parte delle principali aziende tecnologiche USA che gestiscono informazioni, comunicazioni e dati-utente in formato digitale (anche relativamente a cittadini UE). Pare si siano, anche, violate le reti informatiche delle stesse Istituzioni europee e degli Stati membri per intercettazioni ed il controllo i bonifici bancari gestiti dal consorzio SWIFT. Stessa preoccupazione per il programma d'intelligence dei servizi britannici.



DICHIARAZIONE DEI DIRITTI IN INTERNET

*Testo elaborato dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet
costituita presso la Camera dei deputati*

(Bozza)

PREAMBOLO

Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza. Ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Ha modificato l'organizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una società più aperta e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio della universalità. L'Unione europea è oggi la regione del mondo dove è più elevata la tutela costituzionale dei dati personali, esplicitamente riconosciuta dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che costituisce il riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una prospettiva globale.

Questa Dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sul pieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. La garanzia di questi diritti è condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale. Internet si configura come uno spazio sempre più importante per l'autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l'eguaglianza sostanziale.

I principi riguardanti Internet tengono conto anche del suo configurarsi come uno spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico.

Una Dichiarazione dei diritti di Internet è strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale.

1. RICONOSCIMENTO E GARANZIA DEI DIRITTI

Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalle costituzioni e dalle leggi.

Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l'effettività nella dimensione della Rete.

Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza e della diversità di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.

2. DIRITTO DI ACCESSO

Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.

Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete.

L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda sistemi operativi, software e applicazioni.

L'effettiva tutela del diritto di accesso esige adeguati interventi pubblici per il superamento di ogni forma di divario digitale – culturale, infrastrutturale, economico – con particolare riferimento all'accessibilità delle persone con disabilità.

3. NEUTRALITÀ DELLA RETE

Ogni persona ha il diritto che i dati che trasmette e riceve in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone.

La neutralità della Rete, fissa e mobile, e il diritto di accesso sono condizioni necessarie per l'effettività dei diritti fondamentali della persona. Garantiscono il mantenimento della capacità generativa di Internet anche in riferimento alla produzione di innovazione. Assicurano ai messaggi e alle loro applicazioni di viaggiare online senza discriminazioni per i loro contenuti e per le loro funzioni.

4. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza.

I dati personali sono quelli che consentono di risalire all'identità di una persona e comprendono anche i dati identificativi dei dispositivi e le loro ulteriori elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili.

I dati devono essere trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all'autodeterminazione informativa.

I dati possono essere raccolti e trattati solo con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati sensibili la legge può prevedere che il consenso della persona interessata debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni.

Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento.

Sono vietati l'accesso e il trattamento dei dati personali con finalità anche indirettamente discriminatorie.

5. DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE INFORMATIVA

Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l'integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano.

Le raccolte di massa di dati personali possono essere effettuate solo nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali.

La conservazione dei dati deve essere limitata al tempo necessario, tenendo conto del principio di finalità e del diritto all'autodeterminazione della persona interessata.

6. INVIOLABILITÀ DEI SISTEMI E DOMICILI INFORMATICI

Senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge, è vietato l'accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in copia, su elaboratori remoti, nonché l'intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica.

7. TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI

Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

8. DIRITTO ALL'IDENTITÀ

Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identità in Rete.

La sua definizione riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all'intervento e alla conoscenza dell'interessato.

L'uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano.

Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l'accesso alle piattaforme che operano in Internet.

La definizione di un'identità in Internet da parte dell'amministrazione pubblica deve essere accompagnata da adeguate garanzie.

9. ANONIMATO

Ogni persona può comunicare elettronicamente in forma anonima per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure.

Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall'esigenza di tutelare un interesse pubblico e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica.

Nei casi previsti dalla legge e con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria l'autore di una comunicazione può essere identificato quando sia necessario per garantire la dignità e i diritti di altre persone.

10. DIRITTO ALL'OBLIO

Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza.

Il diritto all'oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell'opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all'attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate.

Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria per garantire l'interesse pubblico all'informazione.

11. DIRITTI E GARANZIE DELLE PERSONE SULLE PIATTAFORME

I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti.

Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell'accesso. Ogni persona deve in ogni caso essere informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la riguardano.

Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone, favoriscono, nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilità, in presenza di parità di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme.

12. SICUREZZA IN RETE

La sicurezza in Rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l'integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni, e come interesse delle singole persone.

Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero; deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti negativi, quali l'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza.

13. DIRITTO ALL'EDUCAZIONE

Ogni persona ha diritto di acquisire le capacità necessarie per utilizzare Internet in modo consapevole e attivo. La dimensione culturale ed educativa di Internet costituisce infatti elemento essenziale per garantire l'effettività del diritto di accesso e della tutela delle persone.

Le istituzioni pubbliche promuovono attività educative rivolte alle persone, al sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale.

Il diritto all'uso consapevole di Internet è fondamentale perché possano essere concretamente garantiti lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva; il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini; la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.

14. CRITERI PER IL GOVERNO DELLA RETE

Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in Rete sia a livello nazionale che internazionale.

Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica.

La costruzione di un sistema di regole deve tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione, della molteplicità di soggetti che operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le istituzioni pubbliche adottano strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione.

In ogni caso, l'innovazione normativa in materia di Internet è sottoposta a valutazione di impatto sull'ecosistema digitale.

La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l'accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati.

L'accesso ed il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono essere garantiti e potenziati.

La costituzione di autorità nazionali e sovranazionali è indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di conformità delle nuove norme ai principi di questa Dichiarazione.

